

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 ottobre 2016, composta dai seguenti magistrati:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Maurizio Graffeo | Presidente |
| Francesco Albo | Consigliere |
| Giovanni Di Pietro | Primo Referendario relatore |

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 24 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del comune di Acì Castello sul rendiconto 2014, trasmessa a questa Sezione tramite SIQUEL in data 17 gennaio 2016 e la successiva documentazione istruttoria;



viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota depositata in data 4 ottobre 2016;

vista la ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n.248/2016/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

udito il relatore Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro nonché, per il comune di Aci Castello, il vice sindaco dott.ssa Ignazia Clara Carbone ed il responsabile del servizio finanziario dott. Claudio Galli;

esaminata la memoria del Comune di Aci Castello acclarata al protocollo della Sezione al n. 8582 del 17 ottobre 2016;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto

tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Alla luce delle suddette premesse, nella fattispecie la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare per il Comune di Aci Castello la regolarità finanziaria del rendiconto 2014 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (deliberazione n. 209/2015/PRSP), anche in base a quanto già previsto nel decreto del Presidente di questa Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio. Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Ciò premesso e considerato che in data 17 gennaio 2016 l'Organo di revisione del Comune di Aci Castello aveva trasmesso alla Sezione la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione su sei specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

In quella sede si faceva, inoltre, presente che la maggior parte delle osservazioni ivi formulate era già stata oggetto di pronunce di accertamento della Sezione nei precedenti cicli di controllo finanziario, e da ultimo con la deliberazione n. 209/2015/PRSP, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013, a seguito della quale, pur avendo l'ente trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 24 agosto 2015 concernente i provvedimenti correttivi ivi indicati, gli stessi, però, non apparivano sufficienti al superamento delle criticità evidenziate dalla Corte. Con nota in data 17 ottobre 2016, trasmessa alla Sezione per mezzo di PEC, il Comune di Aci Castello depositava apposita memoria.

All'odierna adunanza pubblica, per l'Amministrazione erano presenti il vice Sindaco, dott.ssa Ignazia Clara Carbone, ed il responsabile del servizio finanziario dott. Claudio Galli i quali illustravano i contenuti della memoria depositata.

Per ciascuno dei sei motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. Presenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione pari, nell'esercizio in esame, a 1.504.505,77, per il quale, così come per i disavanzi registrati negli esercizi precedenti, si rende necessario accertare l'effettivo ripiano nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 188 del Tuel.

Secondo l'Amministrazione il disavanzo di amministrazione degli esercizi 2012 e 2013 ha trovato copertura negli esercizi successivi ed il disavanzo relativo all'esercizio 2014 trova integrale copertura nella annualità 2015 del bilancio di previsione 2015-2017.

Il Collegio prende atto di quanto attestato nella memoria trasmessa relativamente alla copertura dei divanzi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014.

2. Mancanza di procedure in grado di evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione ed ancora relativamente alla gestione di cassa:

- a) un importo da ricostituire, alla data del 31 dicembre 2014, pari a 536.418,47 euro e relativo alle somme vincolate utilizzate;
- b) un disallineamento tra residui attivi e passivi di parte capitale che, in riferimento alle annualità antecedenti il 2010, è pari a 2.004.909,13 euro;
- c) un ammontare di residui passivi cancellati, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, pari a 2.107.101,24 euro.

La memoria deduce, al riguardo, che il software gestionale di contabilità consente, con opportune impostazioni, la gestione delle entrate con vincoli di destinazione. Con riguardo al punto sub a) si conferma la parziale ricostituzione delle suddette entrate, in riferimento al punto b) si conferma lo squilibrio rilevato e si fornisce una parziale rendicontazione delle motivazioni per le quali non risultano effettuati i relativi pagamenti, per il punto c) si conferma la cancellazione di residui passivi di importo pari a 2.107.101,24 euro, con la precisazione che, relativamente all'importo di 1.033.000,00 euro, si è costituito un vincolo.

Le deduzioni del Comune, in disparte la circostanza che non sono suffragate da idonea e inerente documentazione a supporto, portano alla conferma delle specifiche osservazioni formulate in sede di deferimento, talché il Collegio, ritiene che la gestione di cassa presenta evidenti criticità per le quali l'ente dovrà adottare le più idonee misure organizzative e gestionali al fine di una tempestiva regolarizzazione delle stesse.

Con riferimento specifico alla cancellazione dei residui passivi, in sede del riaccertamento straordinario, pur non potendo esprimere un giudizio approfondito sull'operazione compiuta, la stessa, tuttavia, desta considerevoli perplessità dal

momento che influisce sulla consistenza del fondo pluriennale vincolato e può costituire il segnale dell'utilizzo di somme vincolate per fronteggiare le carenti disponibilità di cassa.

3. una bassissima capacità di riscossione delle entrate relative al recupero dell'evasione tributaria e alle sanzioni per la violazione del Codice della strada.

L'Ente deduce che, con riguardo alle entrate relative al recupero dell'evasione tributaria, la riscossione delle stesse è avvenuta nella prima frazione dell'anno 2015, mentre, con riferimento alle entrate relative alle sanzioni correlate alle violazioni del Codice della strada, risulta una parziale attività di riscossione nell'esercizio successivo.

Il Collegio prende atto di quanto attestato nella memoria relativamente all'attività di riscossione riferita al recupero dell'evasione tributaria anche se permangono le criticità relative alla riscossione dei proventi correlati alle sanzioni previste dal Codice della strada.

Le criticità già evidenziate della gestione di cassa potranno trovare una soluzione definitiva attraverso una gestione più efficiente dell'attività di accertamento e di riscossione delle entrate assicurando all'ente le necessarie risorse per la gestione dei beni e dei servizi.

4. in riferimento alla gestione dei residui:

- a) l'errata quantificazione del fondo svalutazione crediti;
- b) la cancellazione di residui attivi di parte corrente riferita alla gestione vincolata di importo pari a euro 3.047.965,97 e la cancellazione di residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate pari a euro 2.107.101,24;
- c) l'elevato importo di residui attivi conservati in bilancio, riferiti ai titoli I e III dell'entrata e ad annualità antecedenti il 2010, di importo rispettivamente pari a 1.146.881,70 e a 602.293,33 euro e l'elevato importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (9.377.533,77) determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- d) il mantenimento nel conto del bilancio di residui passivi del titolo I riferiti ad annualità antecedenti il 2010 di importo pari a 3.028.024,29 euro;
- e) il notevole squilibrio tra i residui attivi e passivi afferenti i servizi per conto di terzi riferiti agli esercizi antecedenti il 2010.

La memoria attesta che il fondo svalutazione crediti è stato costituito considerando anche i residui attivi riferiti alla tassa rifiuti e tenuto conto dell'opportunità di incrementare il limite minimo stabilito dalla legge con un maggiore incremento della quota vincolata sull'avanzo formale di amministrazione.

Relativamente al punto b) non risulta chiarita l'anomalia scaturente dalla cancellazione di residui attivi di parte vincolata di importo pari a 3.047.965,97 euro non accompagnata da una corrispondente cancellazione di residui passivi, che risulta di importo limitato a

872.749,81 euro, né da una riduzione di pari importo dell'avanzo vincolato relativo all'esercizio 2014 che risulta pari a 301.000,00 euro.

Parimenti non viene fornito alcun chiarimento in ordine all'anomala cancellazione di un importo considerevolmente superiore di residui passivi rispetto a quello dei residui attivi in sede di riaccertamento straordinario dei residui in quanto non ritenuti correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Con riguardo al punto c) l'ente si limita a specificare che per una parte rilevante dei predetti residui sono esistenti i ruoli affidati a Equitalia.

Deve inoltre sottolinearsi il rilevante ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità costituito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e di importo pari a euro 9.377.533,77.

In riferimento al punto d) l'ente si limita a chiarire che l'ammontare di residui passivi antecedenti al 2010 è riferito quasi interamente ad un debito con il C.N.S. che risulta ridotto di circa 1.816.000 a seguito del pagamento di diverse rate.

In ordine al punto e) viene confermato lo squilibrio rilevato tra i residui attivi e passivi riferiti ai servizi per conto di terzi dovuto principalmente ai residui relativi alla tassa dei rifiuti.

Con riferimento alla gestione dei residui il Collegio, prendendo atto della precisazione relativa alla costituzione del fondo svalutazione crediti, ritiene che le ulteriori criticità già evidenziate nel provvedimento di deferimento devono ritenersi, pur con le integrazioni dedotte nella memoria trasmessa, sostanzialmente confermate.

5. relativamente alla situazione debitoria si rileva:

- a) la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti pari a 76.610,95 euro e di debiti ancora da riconoscere di importo pari a 113.559,25 euro;
- b) la necessità di accertare la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio accertati nel 2014 e in fase di riconoscimento nel 2015 di importo pari a 1.297.944,02 euro;
- c) la necessità di verificare la presenza di ulteriori passività emerse nel 2014 per l'importo complessivo di 6.138.762,13 euro;
- d) l'assenza di informazioni relativamente al contenzioso dell'ente;
- e) l'assenza della nota informativa di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012;

L'ente genericamente attesta che agli atti dell'ufficio legale non risultano contenziosi pendenti di rilevante ammontare in grado di fare scaturire passività pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio.

Relativamente al punto indicato alla lettera c) si precisa che, in merito alle passività rilevate nel provvedimento di deferimento aventi un valore complessivo di 6.138.762,13 euro, una porzione rilevante delle stesse è relativa al debito verso il C.N.S. pari a 4.850.000,00 euro per il quale, alla data del 17 ottobre 2016, risultano pagati 3.200.000,00 euro.

Con riferimento al punto d) si chiarisce che la costituzione di un fondo rischi spese legali di 500.000,00 euro è stata effettuata secondo una logica prudenziale.

Con riguardo al punto e) l'ente attesta di non avere rapporti di debito credito con altre società diverse da AGT Multiservizi.

La situazione debitoria, ad avviso del Collegio, permane contraddistinta, anche in considerazione dei parziali chiarimenti forniti dall'ente, da evidenti elementi di criticità.

In particolare non risulta smentita la presenza, oltre ai debiti riconosciuti e a quelli ancora da riconoscere, di ulteriori passività fuori bilancio di importo pari a 1.297.944,02 euro che, pure accertate nel 2014, risultano ancora in fase di riconoscimento nell'esercizio successivo. A tale importo devono aggiungersi le ulteriori passività stimate di importo superiore ai sei milioni di euro emerse nel 2014 e per le quali non risultano sufficientemente documentate le modalità di contabilizzazione e gli eventuali accordi transattivi perfezionati.

Peraltro l'ente deduce, solo per il debito di 4.850.000,00 verso il C.N.S., il pagamento di 3.200.000,00 euro non fornendo i necessari chiarimenti sull'ulteriore quota da pagare né sulle modalità di pagamento delle residue passività.

Le generiche deduzioni rese non risultano esaurienti in ordine alla necessità di chiarire lo stato, la natura ed il valore del contenzioso ancora gravante sull'ente per il quale sarebbe risultata necessaria un'apposita attestazione rilasciata dai responsabili del settore al fine di consentire l'acquisizione di dati certi e incontrovertibili.

Parimenti risulta non rispondente a quanto prescritto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012 la mera deduzione dell'assenza di rapporti debito credito con le società partecipate dall'ente.

A tale specifico riguardo deve evidenziarsi che la norma sopra richiamata richiede la presenza di una nota informativa attestante i rapporti debito credito intercorrenti tra l'ente e le singole società partecipate che, pur se negativa, deve essere corredata dall'asseverazione rilasciata dall'organo di revisione dell'ente partecipante e dal corrispondente organo delle singole società.

In conclusione il Collegio manifesta un'evidente preoccupazione per la situazione debitoria del comune di Aci Castello richiedendo agli organi competenti una minuziosa vigilanza affinché le procedure di spesa siano gestite nel rispetto delle norme contabili evitando la non corretta imputazione negli esercizi finanziari così come la gestione fuori bilancio che priva di attendibilità i documenti contabili approvati non consentendo la necessaria verifica del puntuale rispetto dei principali vincoli di finanza pubblica.

Desti ulteriore preoccupazione la prassi di procedere al non puntuale riconoscimento consiliare dei debiti fuori bilancio che impedisce il necessario controllo da parte del competente organo e la tempestiva riconduzione di ogni singola spesa all'interno del sistema di bilancio così come la presenza di debiti per i quali risultano definiti accordi transattivi non documentati per i quali non si può verificare la correttezza delle procedure seguite.

La situazione appena descritta risulta ulteriormente aggravata in considerazione della mancanza di dati certi anche relativamente ai rapporti intercorrenti con società ed organismi partecipati.

6. l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi per conto di terzi con particolare riferimento all'imputazione di alcune voci non in linea con i criteri di tassatività di cui al principio contabile n. 2.25;

La memoria trasmessa enumera una serie di voci che sarebbero svolte dall'ente per conto di terzi.

In realtà, ad avviso del Collegio, il principio contabile richiamato e l'articolo 168 del Tuel stabiliscono il carattere di tassatività delle singole previsioni normative in considerazione del quale si ammette l'imputazione di singole voci tra i servizi per conto di terzi nell'esclusiva ipotesi che si tratti di casi nei quali non si possa ravvisare alcun interesse per l'ente secondo il principio di neutralità finanziaria.

Le voci riportate nel provvedimento di deferimento (lavori in danno, emolumenti a dipendenti per altri incarichi e spese varie) non risultano rispettare le condizioni poste dalle norme sopra richiamate per una corretta imputazione tra le partite di giro e pertanto avrebbero richiesto una specifica imputazione nel rendiconto al fine di non alterare l'attendibilità delle previsioni in esso contenute.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, il Collegio ritiene necessario segnalare le criticità indicate ai punti *sub* 2, 3, 4 b), c), d) ed e), 5 e 6 della presente deliberazione, gran parte delle quali, peraltro, erano state già rilevate dalla Corte per il 2013. E ciò, proprio al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite nei prossimi anni.

Oltre a tali profili attinenti all'esercizio 2014, in sede di deferimento si rilevava poi l'insufficienza dei provvedimenti correttivi, indicati nella deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 24 agosto 2015, per il superamento delle criticità evidenziate dalla Corte nella pronuncia specifica n. 209/2015/PRSP relativa al rendiconto dell'esercizio precedente. Al riguardo il Collegio ritiene di dover preliminarmente formulare in merito alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di



accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.


Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti – attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014) *la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

E' evidente, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va in ogni caso posto in evidenza che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.



Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte deve essere informato il Consiglio comunale, al quale in ogni caso è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso sotto il profilo procedurale, nella fattispecie in esame questa Sezione, con deliberazione n. 209/2015/PRSP, ha adottato una pronuncia specifica relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 del comune di Aci Castello a seguito della quale lo stesso era tenuto a valutare le criticità ivi segnalate ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 24 agosto 2015, pur essendo stata assunta nei termini fissati dalla legge, appare, tuttavia, quale formale adempimento a quanto deliberato dalla Corte: le criticità, infatti, non solo non appaiono adeguatamente approfondite al fine di accertarne le cause, ma sono contemplate misure esclusivamente programmatiche - i cui effetti, pertanto, andranno in prevalenza verificati nei successivi esercizi finanziari - e mere raccomandazioni rivolte ai responsabili dei settori, omettendo, invece, di adottare specifici e vincolanti provvedimenti finalizzati a ricondurre con immediatezza a regolarità contabile la gestione finanziaria del Comune. L'insufficienza e l'inidoneità di gran parte di tali misure trova, peraltro, riscontro nella circostanza che, come esposto in precedenza, le stesse in definitiva non hanno indotto alcun effetto sulla gestione finanziaria dell'esercizio successivo (cfr., ad esempio, la verifica dei requisiti per il mantenimento dei residui attivi, il blocco ed il monitoraggio dei debiti fuori bilancio, la verifica dei crediti/debiti con le partecipate) atteso che, infatti, analoghe criticità sono state accertate anche in sede di controllo del rendiconto del 2014.

In conclusione, la complessità della situazione riscontrata evidenzia, allo stato degli atti e nonostante le misure programmate, il permanere di anomalie amministrativo-contabili che, come esplicitato in motivazione, potrebbero pregiudicare gli equilibri del Comune. Pertanto, l'Amministrazione è invitata, ad attenersi a quanto già prospettato nella deliberazione n. 209/2015 e nella presente, nei sensi di cui in motivazione.

P. Q. M.

Accerta relativamente al rendiconto 2014, la sussistenza di tutti i menzionati profili di criticità, ad eccezione delle osservazioni di cui ai punti 1 e 4 a), con riferimento alla sana gestione del Comune di Aci Castello.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco ed all' Organo di revisione del Comune di Aci Castello.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2016.

IL RELATORE
(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il **29 NOV. 2016**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA